



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità – Servizio manutenzioni e gestione del patrimonio stradale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA STRADALE

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

(Artt. 23 e 26 del D.LGS. 30 Aprile 1992, n. 285)

(Artt. da 45 a 58 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 27.04.2021
Modificato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. _____ del _____

Sommario

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Presupposto del Canone	4
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	4
Articolo 4 - Zone del territorio provinciale	5
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni	5
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE	6
Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo.....	6
Articolo 7 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi a impianti e mezzi pubblicitari	8
Art. 8 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi alla realizzazione di accessi fuori dai centri abitati	9
Art. 9 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi alla posa di reti e condotte fuori dai centri abitati	10
Articolo 10- Istruttoria della domanda	11
Articolo 11 - Deposito cauzionale	12
Articolo 12 - Condizioni finalizzate al rilascio del parere della Provincia.....	13
Articolo 13 - Contenuto del provvedimento unico SUAPE o del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Provincia di Oristano	13
Articolo 14 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.	13
Articolo 15 - Principali obblighi del titolare del provvedimento unico o dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia.....	14
Articolo 16 - Variazioni oggettive del provvedimento unico o dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia.....	14
Articolo 17 - Subentro nei provvedimenti unici o nei provvedimenti autorizzatori/concessori della Provincia..	15
Articolo 18 - Rinnovo e disdetta dei provvedimenti unici o delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dalla Provincia.....	15
Articolo 19 - Revoca, decadenza ed estinzione dei provvedimenti unici o delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dalla Provincia.....	16
Articolo 20 - Rimozione di urgenza	17
TITOLO TERZO	18
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI.....	18
Articolo 21 - Esecuzione dei lavori e manutenzione	18
Articolo 22 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.....	19

Articolo 23 - Occupazioni temporanee. Ponteggi	19
Articolo 24 - Ripristino dello stato dei luoghi.....	20
Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento	20
Articolo 25 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	20
Articolo 26 - Determinazione della superficie di occupazione	21
Articolo 27 - Criteri determinativi della tariffa del Canone Unico	21
Articolo 28 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	22
Articolo 29 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere	22
Articolo 30 - Regole per la quantificazione del Canone	22
Articolo 31 - Riduzioni del Canone	23
Articolo 32 - Esenzioni per legge e regolamentari	23
Articolo 33 - Controllo dei versamenti.....	24
Capo II: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria.....	24
Articolo 34 - Accertamento.....	24
Articolo 35 - Sanzioni e indennità	24
Articolo 36 - Riscossione coattiva	25
Articolo 37 - Interessi	25
Articolo 38 - Rimborsi.....	26
Articolo 39 - Contenzioso	26
Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie	26
ALLEGATO A	26
ALLEGATO B	27
Classificazione delle strade e relative pertinenze , aree e spazi pubblici	27

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi dal 816 al 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il Canone, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia di Oristano ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano e disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione, anche coattiva, del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

5. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A e B:

- A: Tariffario unico
- B: Elenco strade

Articolo 2 - Presupposto del Canone

Il presupposto del canone per la Provincia è:

- l'occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- l'occupazione, anche abusiva, finalizzata all'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade e le loro pertinenze, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 819, lett. a) della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Articolo 3 - Definizioni e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo). Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono comprese nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono altresì comprese nella definizione le occupazioni costituite anche da semplice chiusura o limitazione all'utilizzo di aree o spazi pubblici, ivi comprese le strade e le relative pertinenze.

Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Sardegna o altre amministrazioni pubbliche o soggetti di rilievo pubblico o interesse pubblico e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

2. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4 - Zone del territorio provinciale

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, è suddiviso come da allegato B. Nelle traverse interne di strade provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza e responsabilità della Provincia è limitata al solo piano viabile bitumato restando di esclusiva competenza e responsabilità dei comuni:

- le cunette in cls;
- i ricettori delle acque meteoriche;
- i marciapiedi;
- gli impianti tecnologici;
- le condotte e opere di urbanizzazione primaria, reti di acque bianche e acque nere, illuminazione pubblica, reti di trasmissione dati, così come novellate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (pubblicato nella G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001).

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

2. Sono **temporanee** ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche (in tal caso possono essere rilasciate per più annualità) e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

3. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) le occupazioni per traslochi.

4. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nel provvedimento unico SUAPE o dal provvedimento di concessione o autorizzazione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dal provvedimento unico SUAPE o dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza del provvedimento unico SUAPE o del provvedimento di concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento di Attuazione, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento viene avviato con la presentazione telematica delle istanze tramite la piattaforma online regionale "SardegnaImpresa" - Sportello Unico Attività Produttive (d'ora in avanti SUAPE) o, per le sole istanze che non possono essere presentate tramite SUAPE, tramite domanda di occupazione diretta alla Provincia. Le procedure vengono avviate dalla Provincia di Oristano esclusivamente per le strade di competenza provinciale al di fuori dei centri abitati e per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento unico è necessario tenere conto delle diverse tipologie di regime amministrativo applicabile e degli adempimenti amministrativi che ne conseguono, così come stabilito dall'Allegato "B" alla Delibera G.R. n. 49/19 del 5.12.2019.

3. L'istanza deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto. In ogni caso deve essere allegata una copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;

c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione o autorizzazione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;

g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di accessi carrabili posizionati fuori dai centri abitati;

h) l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti in base al presente regolamento nonché l'attestazione di versamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, il cui ammontare viene accorpato ai diritti di istruttoria e sopralluogo;

i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).

5. I documenti tecnici devono essere firmati digitalmente, da tecnico abilitato alla professione, e trasmessi al SUAPE.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione, previsti in capo alla Provincia dalla vigente normativa, vengono emessi, sotto forma di provvedimenti unici, a seguito del parere positivo rilasciato dalla Provincia e degli altri Enti interessati.

7. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita richiesta tramite il SUAPE, fatta pervenire almeno 30 giorni prima dell'occupazione. L'ufficio provinciale competente rilascerà apposito parere favorevole o negativo oppure richiederà integrazioni e/o imporrà prescrizioni ai fini del rilascio dello stesso. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima mediante le stesse modalità di cui sopra.

Articolo 7 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di ciascun impianto/mezzo pubblicitario, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell'art.7, comma 2, se non prevista nella modulistica SUAPE, deve contenere:

- a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario, la superficie di occupazione, calcolata sulla base della proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione nonché del principio "vuoto per pieno", considerando le estremità dei plinti utilizzati per l'installazione di tutti i sostegni, con la progressiva chilometrica e il lato;
- b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- d) planimetria in scala 1:10.000, con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario e la esatta progressiva chilometrica;
- e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento attuativo del Codice della Strada;
- f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
- g) documentazione fotografica del luogo di installazione con simulazione fotografica dell'impianto da installare;
- h) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;
- i) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- j) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
- k) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o

eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;

l) per il rinnovo delle concessioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio;

m) ai fini del rilascio del parere favorevole per il rinnovo di concessioni di cui al punto 2, in assenza di variazioni, la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione asseverata da un tecnico, che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente;

n) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

o) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;

p) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

q) almeno due fotografie che forniscano evidenza della presenza e leggibilità della targhetta identificativa posizionata sul sostegno dell'impianto e del manifesto pubblicitario alla data della richiesta di rinnovo;

Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

2. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'ufficio del settore competente ha la facoltà di richiedere l'integrazione di ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art. 6.

Art. 8 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi alla realizzazione di accessi fuori dai centri abitati

1. La domanda di autorizzazione per la realizzazione di accessi, all'esterno dei centri abitati, deve essere inoltrata allo sportello SUAPE competente per territorio e deve contenere:

a) una corografia in scala non inferiore a 1: 5000 della zona interessata con precisa indicazione della progressiva chilometrica;

b) la planimetria catastale del lotto servito dal nuovo accesso;

c) una planimetria quotata nella quale sono indicati gli accessi estenti situati prima e dopo il nuovo accesso per un raggio minimo di mt. 300 oltre alle distanze da tratti curvilinei e intersezioni stradali;

d) elaborati grafici di dettaglio del nuovo accesso (piante, sezioni e prospetti) in scala 1:100 ed eventuali particolari costruttivi;

e) elaborati grafici di dettaglio di eventuali recinzioni e cancellate con l'esatta indicazione

della distanze delle stesse dalla strada provinciale, in scala 1:100;

f) documentazione fotografica della zona interessata;

2. Ulteriori prescrizione per la realizzazione degli accessi:

a) di norma gli accessi dovranno avere una lunghezza, misurata parallelamente alla strada, non superiore a 4 mt. In particolari situazioni potranno essere autorizzate dimensioni maggiori e in questo caso sarà necessario realizzare un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche in posizione intermedia, il pozzetto dovrà avere dimensioni minime di cm. 50 x 50 cm e dovrà essere dotato di griglia carrabile;

b) per garantire la continuità del fosso di guardia non sarà consentito l'utilizzo di tubazioni ma si dovrà provvedere a rivestire le pareti e il fondo della cunetta a sezione trapezia in calcestruzzo senza ridurne la sezione idraulica esistente. La soletta soprastante, di idoneo spessore, dovrà essere realizzata in c.a.;

c) qualora il piano della strada provinciale sia ad una quota inferiore a quello della strada che conduce all'accesso carraio, si dovrà inoltre provvedere a pavimentare la parte di accesso interna alla proprietà privata per una lunghezza minima di mt. 20 al fine di evitare l'apporto di detriti sulla sede stradale;

d) sui lati del nuovo accesso dovranno essere installati due delineatori di margine;

e) la realizzazione e la manutenzione dell'accesso sarà a totale carico del soggetto titolare dello stesso;

f) dovrà effettuare la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera;

g) tutti gli elaborati prodotti dovranno essere a firma di tecnico abilitato alla professione;

h) nessun canone di occupazione di suolo pubblico è previsto per gli accessi di cui al presente articolo.

Art. 9 - Elaborati richiesti per l'ottenimento dei pareri relativi alla posa di reti e condotte fuori dai centri abitati

1. La domanda di autorizzazione per la posa di reti tecnologiche (linee telefoniche, reti in fibra ottica, reti di telecomunicazioni in genere), condotte (idriche, fognarie, irrigazione ecc.) da posare lungo le strade provinciali, deve essere inoltrata allo sportello SUAPE competente per territorio o in casi particolari direttamente agli uffici della Provincia di Oristano e deve contenere:

a) una corografia in scala non inferiore a 1: 5000 della zona interessata con precisa indicazione delle progressive chilometriche di inizio e fine intervento;

c) una planimetria quotata nella quale sono indicati le distanze progressive di inizio e fine intervento e il posizionamento di eventuali pozzetti;

d) una sezione trasversale con indicazione del punto di posa dell'infrastruttura ogni 100 metri di tracciato con l'indicazione della profondità di posa riferita alla quota del piano viabile bitumato;

e) particolari costruttivi della sezione di scavo e le modalità di ripristino degli stessi, in scala 1:100;

f) documentazione fotografica della zona interessata;

2. Ulteriori prescrizione per la posa di reti e condotte lungo le strade provinciali:

a) l'infrastruttura dovrà essere posata sul fondo della cunetta in terra o nella parte più

esterna della pertinenza stradale ad una profondità di almeno 1,00 mt, misurata dall'intradosso del tubo camicia o della condotta. Anche gli eventuali pozzetti andranno posati sul fondo cunetta o nella parte più esterna della pertinenza stradale;

b) non sarà consentita la posa dell'infrastruttura e degli eventuali pozzetti sul piano viabile bitumato. Nei casi in cui non fosse possibile posare l'infrastruttura secondo le modalità descritte al punto a) verranno valutate soluzioni alternative. Gli attraversamenti della sede stradale saranno autorizzati con la tecnica no-dig o similare e solo in particolari situazioni potrà essere valutata l'opportunità di ricorrere allo scavo a cielo aperto.

c) non sarà consentito ammarare le linee e le tubazioni alle strutture portanti di ponti, viadotti e attraversamenti in genere. Nel caso di attraversamento di fiumi o corsi d'acqua il passaggio dovrà avvenire in subalveo;

d) alla conclusione dei lavori dovrà essere prodotta una planimetria georeferenziata con l'esatta ubicazione dell'infrastruttura rispetto alla sede stradale;

e) tutti gli elaborati prodotti dovranno essere a firma di tecnico abilitato alla professione.

3. Modalità di esecuzione dei ripristini:

a) ripristino degli scavi: gli scavi per la posa di reti e condotta, in attraversamento, dovranno essere ripristinati con materiale frantumato appartenenti ai gruppi A1 - A2 e A3 costipato per strati successivi non superiori a 20 cm fino alla quota di -20 cm dal piano viabile bitumato per poi completare il riempimento dei restanti 20 cm con cls della classe Rck 20. Ad avvenuta maturazione del cls si dovrà provvedere alla scarifica della parte in cls e del tappeto esistente per uno spessore minimo di 3 cm e la successiva stesa di nuovo conglomerato bituminoso tipo tappeto. La superficie interessata dal ripristino dovrà avere una lunghezza stradale di almeno 6 metri (3 metri prima e tre metri dopo l'asse dello scavo) per tutta la larghezza della carreggiata stradale. Nel caso di infrastruttura posata in parallelo all'asse stradale il ripristino dovrà interessare anche la porzione di pavimentazione fiancheggiante lo scavo per un larghezza minima di cm 60 su ambo i lati.

b) ripristino delle cunette in terra: gli scavi nelle cunette in terra dovranno essere ripristinati con il materiale proveniente dagli scavi debitamente costipato. Al termine delle lavorazioni le cunette dovranno risultare libere da pietrame o trovanti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

A garanzia della corretta esecuzione dei ripristini la Provincia, nei casi consenti dalla legge, potrà richiedere una polizza fidejussoria il cui importo verrà calcolato in base all'ammontare dei lavori necessari per l'eventuale ripristino, con riferimento ai prezzi riportati nel prezzario delle opere pubbliche della Regione Sardegna in vigore al momento del rilascio dell'atto autorizzativo.

Articolo 10- Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda ricevuta provvede, tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta, l'Ufficio e competente formula, tramite il SUAPE, apposita richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, tramite lo sportello SUAPE, entro i termini indicati dall'ufficio, in conformità alla normativa vigente.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il

quale deve concludersi il procedimento amministrativo che come da regolamento provinciale e di 30 gg. salvo interruzioni/sospensioni. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.

4. Il versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo è obbligatorio ai fini del rilascio del parere della Provincia e necessario per l'emanazione del provvedimento unico SUAPE. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico provinciale per l'installazione di impianti pubblicitari il canone unico patrimoniale viene assolto unitamente al versamento dei costi di istruttoria e sopralluogo, secondo gli importi che verranno determinati dall'Ente.
5. Nel caso di più impianti da installare nella medesima strada è possibile, inoltrare un'unica pratica SUAPE. Anche in quest'ultimo caso ad ogni singolo impianto corrisponderà una fattispecie impositiva distinta e indipendente il cui calcolo, basato sul numero dei singoli impianti, porterà alla determinazione del costo totale. Nel caso di più strade è necessario procedere con istanze distinte.
6. Nel calcolo dei costi di istruttoria e sopralluogo viene utilizzata come unità di misura temporale l'anno solare, questi devono essere corrisposti anticipatamente, in un'unica soluzione a copertura dell'intero triennio di concessione.
7. La ricevuta di pagamento dei costi di istruttoria e sopralluogo e del canone unico, in questi assorbito, dovrà essere allegata alla domanda. Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento unico.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal competente Ufficio provinciale.

Articolo 11 - Deposito cauzionale

1. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
2. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
3. L'Ufficio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata tramite il SUAPE e a mezzo PEC al seguente indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione.

4. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi al provvedimento unico o al provvedimento autorizzatorio, la Provincia riassegnerà un termine massimo di 30 giorni per provvedere a quanto necessario ai fini della regolarizzazione. Trascorso tale termine l'Ente provvederà d'ufficio ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 12 - Condizioni finalizzate al rilascio del parere della Provincia

Le condizioni essenziali per il rilascio del parere favorevole sono quelle riportate nei precedenti artt. 7 – 8 – 9 - 10 del presente regolamento anche ai fini del rilascio del provvedimento unico da parte del SUAPE. Al fine del rilascio del parere favorevole l'Ente può comunque inviare richieste relative a integrazioni o al rispetto di determinate condizioni. L'Ente potrebbe inviare richiesta di integrazioni o preavviso di rigetto qualora non venga dimostrato il rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti.

Articolo 13 - Contenuto del provvedimento unico SUAPE o del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Provincia di Oristano

1. Il provvedimento unico SUAPE o il provvedimento autorizzatorio rilasciato direttamente dalla Provincia di Oristano, che costituiscono il titolo in base al quale il richiedente può legittimamente dare avvio all'occupazione a partire dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) importo pagato secondo le tabelle di cui all'allegato A.

2. Il rilascio del parere favorevole di questa Provincia all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare del provvedimento unico SUAPE o del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Provincia stessa, dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

3. I pareri provinciali si intendono rilasciati sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare del provvedimento unico.

Articolo 14 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

1. La durata delle concessioni e autorizzazioni decorre dalla data del rilascio del provvedimento unico da parte del SUAPE.

- 2.** Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - 3 anni per le occupazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari;
 - 1 anno per l'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili, rinnovabile alla scadenza.
- 3.** Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 15 - Principali obblighi del titolare del provvedimento unico o dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia

- 1.** È fatto obbligo al titolare del provvedimento di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2.** Il titolare del provvedimento, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga la Provincia procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
- 3.** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
- 4.** Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dalla Provincia.
- 5.** Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a versare anticipatamente l'intero importo dei costi di istruttoria e sopralluogo, inclusivi del canone in essi assorbito. Il mancato pagamento è causa di mancato rilascio del provvedimento unico e, qualora questo dovesse essere erroneamente rilasciato, di morosità nei confronti di questa Provincia.
- 6.** In caso di installazione di impianti pubblicitari, con riferimento alla quota relativa al canone assorbito nei costi di istruttoria e sopralluogo, il concessionario e il soggetto pubblicizzato sono obbligati in solido.

Articolo 16 - Variazioni oggettive del provvedimento unico o dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia

- 1.** In caso di variazione tecnica dell'oggetto del provvedimento unico e dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia, dovrà essere presentata apposita

istanza al SUAPE o alla Provincia corredata dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 - 8 - 9 del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza al SUAPE corredata **dalla prova** dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, sopralluogo e canone, nuovo bozzetto.

3. Non è consentita la sostituzione del bozzetto originario con le diciture "cartello in allestimento" o "spazio libero". È fatta salva la possibilità per il concessionario di pubblicizzare la propria ditta in attesa di un soggetto da pubblicizzare.

Articolo 17 - Subentro nei provvedimenti unici o nei provvedimenti autorizzatori/concessori della Provincia

1. I provvedimenti di unici o le concessioni e autorizzazioni che abilitano all'occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono validi solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono stati rilasciati e possono essere ceduti, trasferiti, volturati a terzi, solo con le modalità stabilite dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della di provvedimento unico SUAPE o di provvedimento autorizzatorio/concessorio rilasciato dalla Provincia, trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo alla Provincia, tramite lo sportello unico o direttamente all'Ente, apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciato nuovo parere favorevole all'emissione di un nuovo provvedimento unico di concessione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

4. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 30 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

5. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in autocertificazione a 0 giorni da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

6. In caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 - Rinnovo e disdetta dei provvedimenti unici o delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dalla Provincia

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate ad eccezione dei casi in cui siano mutate le condizioni al contorno, rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è

ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e trenta giorni prima dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda tramite il SUAPE o direttamente alla Provincia, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e sopralluogo per singola occupazione e del canone unico se dovuto, sempre per singola occupazione e in base al tariffario di cui all'allegato A del presente Regolamento. La domanda dovrà essere accompagnata da contestuale dichiarazione, asseverata da un tecnico e corredata da apposita documentazione, della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata possibilmente una copia completa del provvedimento da rinnovare, la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni rispetto al provvedimento concessorio/autorizzatorio originale. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici previsti agli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

4. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza.

5. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Articolo 19 - Revoca, decadenza ed estinzione dei provvedimenti unici o delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dalla Provincia

1. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento unico, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario, di norma con almeno cinque giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

3. Il concessionario e/o il titolare del provvedimento unico decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone/diritti di istruttoria e sopralluogo con accorpato il canone, alle scadenze previste.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento unico, la mancata occupazione dello

spazio pubblico senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione dello stesso nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, comporta la decadenza del parere rilasciato dalla Provincia e di conseguenza la decadenza con effetto *ex nunc* del provvedimento unico rilasciato.

5. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone e dei costi di istruttoria e sopralluogo, né esonera il concessionario dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, si procede all'accertamento delle violazioni e se confermate si comunicano le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni.

Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, scatta per il concessionario l'adeguamento obbligatorio nel termine perentorio di quindici giorni. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente in caso di ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.1 comma 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi del prescritto provvedimento unico o dell'autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia, effettuati in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nello stesso o per i quali non sia stato eseguito il pagamento dei costi di istruttoria e sopralluogo o dei predetti costi inclusivi dell'assolvimento del canone laddove dovuto, nonché all'immediata rimozione del pannello pubblicitario, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuta cessazione del diritto.

Articolo 20 - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo PEC o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per sessanta giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca del provvedimento unico comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 21 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*".

3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata del provvedimento unico e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantiere, verificare che vi provveda correttamente.

5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto del provvedimento unico deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento unico o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e

a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada e la considerazione dell'occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

7. In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.

8. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.

9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

10. Una copia del provvedimento unico è destinata al Capocantiere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.

Articolo 22 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Il titolare del provvedimento unico deve comunicare al SUAPE l'inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l'avvio dell'attività.

2. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità ed al Servizio preposto alla gestione patrimoniale dell'inizio lavori.

3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

4. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d'arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.

5. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale svolgente funzione di Istruttore Tecnico, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

Articolo 23 - Occupazioni temporanee. Ponteggi

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata, tramite lo sportello unico, apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.

2. In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) durata stabilita nel titolo;
- b) la superficie di occupazione dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
- c) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
- d) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.

Articolo 24 - Ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 25 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico mediante installazione di impianti pubblicitari lungo le strade competenza della Provincia, il pagamento del Canone unico patrimoniale è assolto congiuntamente con il versamento dei costi di istruttoria e sopralluogo ed è dovuto alla Provincia di Oristano dal titolare del provvedimento unico SUAPE o provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato dall'Ente, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione/installazione di impianti pubblicitari in maniera abusiva o dal soggetto in essi pubblicizzato, quest'ultimo obbligato in solido come disposto dall'art. 1, comma 823, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dei costi di istruttoria e sopralluogo ai fini dell'assolvimento del canone.

3. Il Canone assolto congiuntamente al versamento dei costi di istruttoria e sopralluogo è indivisibile.

Nella fattispecie di contitolarità di provvedimento unico SUAPE o autorizzazione/concessione rilasciata dalla Provincia nei casi di cui all' art. 6, comma 1 del presente Regolamento, il versamento dei costi di istruttoria e sopralluogo e del Canone unico patrimoniale, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 26 - Determinazione della superficie di occupazione

- 1.** La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione. Per occupazioni di superfici fino a 3,00 mq si considera un valore unitario pari a 3,00 mq.
- 2.** Nel caso di occupazione di suolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione nonché dall'applicazione del principio "vuoto per pieno", considerando le estremità dei plinti utilizzati per l'installazione di tutti i sostegni.
- 3.** Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Articolo 27 - Criteri determinativi della tariffa del Canone Unico

- 1.** Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a)** classificazione in (*Zone – Classi – Categorie*) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in **Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Tale allegato individua un'unica classe e categoria di strada provinciale;
 - b)** superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c)** durata dell'occupazione;
 - d)** valore economico dell'area come evidenziato nella tabella di cui **all'Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Come detto, tale allegato individua un'unica classe e categoria di strada provinciale;
- 2.** Il canone può essere maggiorato qualora agli oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, provveda la Provincia in esecuzione d'ufficio, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
- 3.** Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore a 3,00 mq, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato alla misura di 3,00 mq.

Articolo 28 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00, il tutto come determinato ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. A tale scopo, il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 29 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. La tariffa standard annua di riferimento è determinata per le categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo il tariffario deliberato dalla Giunta Provinciale.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per le categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo il tariffario deliberato dalla Giunta Provinciale.

Articolo 30 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni pubblicitarie permanenti, il canone è accorpato al pagamento dei costi di istruttoria e sopralluogo, e verrà versato in unica soluzione inclusiva di tre anni solari che si

rinnovano a scadenza per tutto il periodo in cui si protrae l'occupazione del suolo pubblico provinciale mediante installazioni destinate a impianti pubblicitari.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Articolo 31 - Riduzioni del Canone

1. Sono previste le **riduzioni sulla base della applicazione dei coefficienti come riportato nell'allegato A "Tariffe"**.

a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;

b) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione di:

- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq

Articolo 32 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera a) e c) della legge 549/95 e delle relative deliberazioni consiliari n. 3 del 19/02/96 e n 18 del 07/03/96 , il canone non si applica ai passi carrabili.

Articolo 33 - Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 1, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Capo II: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 34 - Accertamento

1. La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 35 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute.

Articolo 36 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento vengono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 37 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo

sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 38 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 39 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del termine della pubblicazione dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento.

ALLEGATO A

Tariffario unico

ALLEGATO B

Elenco delle strade e relative pertinenze, aree e spazi pubblici